

Legge 26 gennaio 1961, n. 29: Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

(Pubblicata nella G.U. n. 53 del 1° marzo 1961)

Art. 1

Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del 3 per cento [1] da computarsi per ogni semestre compiuto.

(1) Misura fissata al:

- **6 per cento** dall'art. 1, L. 18 aprile 1978, n. 130;
- **4,5 per cento** a decorrere dal 1° gennaio 1988 dall'art. 7, comma4, L. 11 marzo 1988, n. 67;
- **3 per cento** a decorrere dal 1° gennaio 1999 dall'art. 13, comma2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- **2,5 per cento** a decorrere dal 1° gennaio 1997 dall'art. 3, comma141, L. 23 dicembre 1996, n. 662;
- **1,375 per cento** a decorrere dal 1° luglio 2003, dall'art. 2, comma1, D.M. 27 giugno 2003.
A norma del medesimo art. 2, D.M. 27 giugno 2003 a decorrere dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti annualmente nella misura del **2,75 per cento**.

Art. 2

Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3

In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.

Art. 4

Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall'applicazione di ogni penalità o soprattassa prevista dalle singole leggi tributarie.

Art. 5

Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso.